

**IL VICE DIRETTORE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49 e successive modifiche;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento modificativo del Regolamento n. 2010-01, conclusasi il 14 maggio u.s.;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2020-02 denominato "*Regolamento modificativo del Regolamento n. 2010-01 per l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee nella Repubblica di San Marino*",

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2020-02 che entra in vigore il 5 giugno 2020.

San Marino, 3 giugno 2020

Firmato:IL VICE DIRETTORE f.f.  
Avv. Giuseppe Ucci

**REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEL  
REGOLAMENTO N. 2010-01**

**PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE  
DELL'UFFICIO DI TRUSTEE  
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**anno 2020 / numero 02**

## Articolo 1 – Fonti e definizioni

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.1 è eliminato il riferimento al “comma 7”.
2. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, il punto 10 è così sostituito:  
*“Responsabile Ufficio Trustee”:* soggetto preposto all'interno della società all'espletamento dell'ufficio di trustee e dotato dei poteri, anche se in via non monocratica, ad esso relativi nonché delle relative responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, lettera b) del Decreto n. 76/2006;”.

## Articolo 2 – Imprese finanziarie richiedenti

1. Al comma 1 dell'articolo II.I.1, la lettera c) è così sostituita:  
*“c) nominare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quale RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo II.II.1 comma 2, che sia il legale rappresentante, o un altro membro del Consiglio di Amministrazione, o il Direttore Generale o un proprio dipendente;”*
2. Al comma 1 dell'articolo II.I.2, la lettera a) è così sostituita:  
*“a) da un elenco analitico aggiornato di tutti gli azionisti titolari di quote di partecipazione al capitale;”*
3. Al comma 1 dell'articolo II.I.2, la lettera b) è così sostituita:  
*“b) dalla autodichiarazione di cui all'allegato 1;”*

## Articolo 3 – Società richiedenti

1. Il comma 1 dell'articolo II.II.1 è così sostituito:  
*“1. Le SOCIETÀ RICHIEDENTI, per ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE devono:*
  - a) avere la forma giuridica di S.p.A. o di S.r.l.;*
  - b) avere la propria sede legale e quella amministrativa nel territorio della Repubblica di San Marino;*
  - c) avere quale organo di controllo un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, a prescindere dalla misura del capitale sociale;*
  - d) avere una copertura assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di euro 1.000.000,00;*
  - e) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVANTI;*
  - f) avere soci, diretti ed indiretti, TITOLARI EFFETTIVI, amministratori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli esponenti aziendali di banche;*
  - g) avere il legale rappresentante (Presidente o Amministratore Unico) o un membro del Consiglio di Amministrazione con delega operativa o il Direttore Generale o un proprio dipendente, che, in quanto RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, risulti in possesso dei requisiti di professionalità di cui al seguente comma 2;*
  - h) avere all'oggetto sociale del proprio statuto la previsione de “l'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, ove autorizzato dalla BANCA CENTRALE”;*
  - i) avere come azionisti o quotisti unicamente persone fisiche e/ o persone giuridiche così come sotto individuate:*
    - 1. società, enti e fondazioni di diritto sammarinese;*

2. *trust iscritti nel Registro dei trust ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50;*
  3. *persone giuridiche di diritto estero per le quali non ricorra alcuna delle seguenti circostanze:*
    - 3a) *forma giuridica di “società anonima” o sostanzialmente tale, ossia idonea, per l’ordinamento giuridico del Paese in cui ha la propria sede, a garantire riservatezza a propri assetti proprietari;*
    - 3b) *sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO;*
    - 3c) *assetti proprietari non trasparenti e/o adeguati, ossia connotati dalla presenza di altre persone giuridiche ricadenti in una o più delle previsioni di cui ai precedenti punti 3a e 3b o da società fiduciarie estere non rientranti nella categoria descritta al successivo punto 5;*
  4. *società fiduciarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell’articolo 11 della LISF;*
  5. *società fiduciarie estere aventi la propria sede legale in Paesi o Territori diversi da quelli inseriti nella lista di cui al precedente punto 3b) e con i quali siano in vigore accordi internazionali per lo scambio di informazioni per via amministrativa.*
- j) *risultare idonee, dalla documentazione trasmessa, dalle informazioni autonomamente acquisite dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell’articolo 23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle ulteriori informazioni eventualmente acquisite dai soggetti interessati su specifica richiesta , ad assicurare la costante conoscibilità e verificabilità da parte della Banca Centrale degli assetti proprietari effettivi e, conseguentemente, l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza sulla sussistenza e permanenza in capo a questi del requisito di cui alla precedente lettera f).”.*

2. Il comma 1 dell’articolo II.II.2 è così sostituito:

*“1. Per le SOCIETÀ RICHIEDENTI la domanda di cui all’articolo precedente deve essere corredata:*

- a) *di un elenco analitico aggiornato di tutti i soci;*
- b) *dei certificati di onorabilità indicati al seguente comma 2 per:*
  - *tutti i soci aventi natura di persona fisica;*
  - *tutti gli amministratori dei soci aventi natura di persona giuridica;*
  - *tutti gli amministratori ed i sindaci della SOCIETÀ RICHIEDENTE;*
- c) *di una copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 2 comma 3 lettera b) del DECRETO TRUSTEE;*
- d) *di un certificato di vigenza della società dai contenuti aggiornati;*
- e) *di una copia dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato;*
- f) *di un curriculum vitae sottoscritto dal soggetto dotato dei requisiti di professionalità di cui al secondo comma del precedente articolo, con indicazione della sua carica per conto della SOCIETÀ RICHIEDENTE;*
- g) *dell’autodichiarazione di cui all’allegato 2;*
- h) *di una Relazione Tecnica che descriva con riferimento ai successivi due esercizi sociali:*
  - *procedure di archiviazione di dati e documenti, sia in formato cartaceo che elettronico;*
  - *sistemi di protezione che si intendono adottare per garantirne la conservazione e la riservatezza.”.*

3. Il comma 2 dell’articolo II.II.2 è così sostituito:

*“1. Il possesso dei requisiti di onorabilità viene comprovato attraverso:*

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato di capacità civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, quanto trattasi di certificati equipollenti ma diversamente denominati in quanto emessi all'estero;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato utilizzando il modello allegato 4 al presente Regolamento.

4. Il comma 2 dell'articolo II.II.2 è così sostituito:

*"3. I certificati emessi all'estero, ove non in lingua italiana o inglese, devono essere muniti di traduzione giurata in una delle predette lingue."*

#### **Articolo 4 – Liberi professionisti richiedenti**

1. Al comma 1 dell'articolo II.III.1 la lettera b) è così sostituita:

*"b) avere una copertura assicurativa a garanzia dei terzi con massimale minimo di euro 1.000.000,00;"*

2. Al comma 1 dell'articolo II.III.1, il primo alinea della lettera c) è così sostituito:

*"- azioni disciplinari ai sensi dell'articolo 45 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;"*

3. Al comma 1 dell'articolo II.III.2, la lettera d) è così sostituito:

*"d) dell'autodichiarazione di cui all'allegato 3,"*

4. Il comma 2 dell'articolo II.III.2 è così sostituito:

*"1. Il possesso dei requisiti di onorabilità viene comprovato attraverso:*

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato di capacità civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ, quanto trattasi di certificati equipollenti ma diversamente denominati in quanto emessi all'estero;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato utilizzando il modello allegato 4 al presente Regolamento.

5. Il comma 2 dell'articolo II.II.2 è così sostituito:

*"3. I certificati emessi all'estero, ove non in lingua italiana o inglese, devono essere muniti di traduzione giurata in una delle predette lingue."*

#### **Articolo 5 – Disposizioni procedurali comuni**

1. All'articolo II.IV.1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*“2. Tutte le autodichiarazioni di cui agli allegati del presente regolamento devono risultare sottoscritte in una delle seguenti modalità:*

*a) avanti a pubblico notaio che ne attesti l'autenticità;*

*b) direttamente presso la BANCA CENTRALE avanti a pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 104 comma 1 della LISF, che procede all'identificazione;*

*c) firma digitale ai sensi di legge”.*

2. Al comma 1 dell'articolo II.IV.3, la lettera a) è così sostituita:

*“a) spedizione postale con raccomandata a.r. o mediante raccomandata elettronica T-notice;”.*

3. L'articolo II.IV.4 è così sostituito:

***“Articolo II.IV.4 – Termine del provvedimento***

*1. La BANCA CENTRALE, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, comunica per iscritto all'indirizzo indicato nell'istanza medesima, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, indicandone in quest'ultimo caso le motivazioni.*

*2. Nei casi di SOCIETÀ RICHIEDENTI, l'autorizzazione di cui al precedente comma, attestante il positivo esito della verifica dei requisiti di cui sopra, è rilasciata con effetto all'ottenimento, da parte dalla società medesima, di licenza per l'esercizio professionale dell'attività di trustee, cui l'autorizzazione deve intendersi condizionata.*

4. Il comma 1 dell'articolo II.IV.5 è così sostituito:

*“1. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE richieda ai SOGGETTI RICHIEDENTI ulteriori informazioni e/o documenti ad integrazione della domanda, il decorso del termine deve considerarsi interrotto e quindi riparte per intero nel momento in cui la BANCA CENTRALE riceve le informazioni ovvero i documenti richiesti.”.*

**Articolo 6 – Rinuncia, revoca e sospensione dell'autorizzazione**

1. Il comma 1 dell'articolo III.I.1 è così sostituito:

*“1. I TRUSTEE PROFESSIONALI possono rinunciare all'autorizzazione per l'esercizio dell'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE dandone comunicazione scritta alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo II.IV.3.”.*

2. Il comma 3 dell'articolo III.I.1 è così sostituito:

*“3. La rinuncia ha effetto a decorrere dalla data di cancellazione del TRUSTEE PROFESSIONALE dall'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI che deve avvenire non oltre 30 giorni dal momento in cui la comunicazione di cui ai precedenti commi si sia perfezionata.”.*

3. Al punto 1 del comma 2 dell'articolo III.I.2 è aggiunta la parola “gravi” prima di “irregolarità”.

4. La rubrica dell'articolo III.I.3 è così sostituita: “Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione”.

5. Il comma 2 dell'articolo III.I.3 è così sostituito:

*“2. Durante il periodo di cui al precedente comma, l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE deve intendersi sospesa, pertanto, fermo restando l'esercizio dell'ufficio di trustee per i trust in essere, il TRUSTEE PROFESSIONALE non potrà assumere l'ufficio di trustee in ulteriori trust.”*

6. Il comma 2 dell'articolo III.I.4 è così sostituito:

*“2. Il TRUSTEE PROFESSIONALE entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma potrà presentare le proprie controdeduzioni.”*

7. Il comma 3 dell'articolo III.I.4 è così sostituito:

*“3. Trascorso il termine di cui al precedente comma e non oltre i 30 giorni successivi, la BANCA CENTRALE dispone alternativamente:*

- a) l'archiviazione del procedimento di sospensione o di revoca;*
- b) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.”*

8. L'articolo III.I.5 è così sostituito:

***“Articolo III.I.5 – Effetti del provvedimento di revoca e della delibera di rinuncia***

*1. A seguito di revoca o rinuncia all'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, ove dovuta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 19, 39, 40 e 41 della LEGGE SUL TRUST.”*

## **Articolo 7 – Vigilanza sul mantenimento dei requisiti**

1. L'articolo III.II.1 è così sostituito:

***“Articolo III.II.1 – Obblighi periodici***

*1. Il TRUSTEE PROFESSIONALE, entro il 31 maggio di ogni anno, deve far pervenire alla BANCA CENTRALE l'autodichiarazione di cui all'allegato 5 in cui dichiara, sotto sua responsabilità, la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive per l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, fornendo copia della quietanza assicurativa.”*

2. Il comma 1 dell'articolo III.II.2 è così sostituito:

*“1. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti articoli II.I.1, II.II.1 e II.III.1, il TRUSTEE PROFESSIONALE, fatto salvo l'obbligo annuale di cui al precedente articolo, deve comunque comunicare tempestivamente alla BANCA CENTRALE ogni variazione intervenuta rispetto alle ultime informazioni fornite o documentazioni prodotte che abbia ad oggetto elementi integranti i requisiti per l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE.”*

## **Articolo 8 – Corsi di formazione**

1. L'articolo IV.I.1 è così sostituito:

***“Articolo IV.I.1 – Accredimento corsi di formazione***

1. Sono accreditati ai fini dell'assolvimento dell'onere formativo di cui al seguente articolo, sia per l'iscrizione all'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI sia per la formazione annuale obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 7, lett. f) del DECRETO TRUSTEE, i corsi di formazione in materia di trust organizzati dagli Ordini Professionali di cui all'articolo 2, comma 3, lett. c) del medesimo DECRETO TRUSTEE in linea con i seguenti parametri:

a) trattare in via prevalente rispetto alle altre leggi regolatrici del trust, la legge regolatrice sammarinese, anche in chiave comparativa rispetto alle prime e ad altri istituti giuridici percepiti nella prassi come concorrenti al trust ed analizzare anche gli aspetti fiscali, pubblicitari e antiriciclaggio del trust in San Marino nonché fornire competenze in ambito di amministrazioni di patrimoni;

b) calibrare i contenuti e il livello didattico di approfondimento cercando di rispondere alle diverse esigenze formative dei partecipanti (formazione "di base" rivolta ad aspiranti trustee, formazione "avanzata" per l'aggiornamento dei TRUSTEE PROFESSIONALI);

c) fornire ai partecipanti modelli e schemi operativi utili per l'esercizio pratico dell'attività di trustee;

d) consentire ai partecipanti di presentare quesiti ai relatori, compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuno di questi, e di ricevere il materiale del corso, in formato cartaceo o elettronico, non più tardi dell'avvio delle lezioni;

e) consentire ai partecipanti di richiedere, al raggiungimento del monte ore annuo di formazione obbligatoria di cui al seguente articolo IV.I.2, il sostenimento di una prova finale, orale e/o scritta, atta a certificare, ove superata, l'acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE o il loro aggiornamento;

f) prevedere almeno una seconda data per la prova finale, nel periodo compreso tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla prima prova, per consentire ai partecipanti che abbiano presentato la richiesta di cui alla precedente lettera e) ma che non abbiano superato la prova o non abbiano potuto sostenerla, di ottenere comunque la certificazione di cui sopra, salvo possibilità di sostenere una nuova prova all'esito del raggiungimento del monte ore annuo di formazione dell'anno seguente;

g) prevedere la facoltà, per gli organizzatori del corso, di utilizzare strumenti anche telematici per accertare l'effettiva partecipazione al corso degli iscritti durante lo svolgimento delle lezioni;

h) prevedere che sia il conseguimento del monte ore annuo di formazione, sia il superamento della prova finale di cui alla precedente lettera e), siano oggetto di comunicazione al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE oltreché di attestazione al diretto interessato;

i) prevedere che i TRUSTEE PROFESSIONALI, e per loro conto il rispettivo responsabile ufficio trustee, che non abbiano potuto conseguire le ore di formazione annuale obbligatoria per documentate cause di forza maggiore, possano assolvere il proprio onere formativo entro i sei mesi successivi allo scadere del termine, sulla base dei sommari, delle fonti e degli altri materiali messi a disposizione degli iscritti.

2. I corsi e i relativi test finali di cui al precedente comma possono essere rispettivamente svolti e sostenuti sia in aula sia per via telematica (e-learning, webinar ecc.).”.

3. L'articolo IV.I.2 è così sostituito:

**“Articolo IV.I.2 – Onere formativo**

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, direttamente i LIBERI PROFESSIONISTI RICHIEDENTI o, nel caso di IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI o SOCIETÀ RICHIEDENTI, il loro



RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, devono aver superato, negli ultimi 12 mesi anteriori alla loro istanza di iscrizione all'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, la prova di cui al precedente articolo IV.I.1, comma 1, lettera e).

2. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI, fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, anche per preservare l'autorizzazione ricevuta ed individuare opportunamente figure vicarie al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, hanno interesse a richiedere la partecipazione ai corsi di formazione, con prova finale abilitante, anche per altri soggetti, purché loro dipendenti o amministratori.

3. Il monte ore annuale di formazione obbligatoria, è pari a:

a) 40 ore per i SOGGETTI RICHIEDENTI che intendono presentare istanza di iscrizione all'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI;

b) 20 ore per i TRUSTEE PROFESSIONALI che intendono mantenere l'iscrizione medesima.

4. L'articolo IV.I.3 è così sostituito:

***“Articolo IV.I.3 – Onere formativo in regime di autosospensione***

1. I TRUSTEE PROFESSIONALI che non esercitano (ancora o più) l'ufficio di trustee per un numero di trust superiore ad uno, anche tenuto conto dell'eventuale estensione di cui all'articolo II.III.3, sono esentati dall'obbligo di mantenimento della copertura assicurativa di cui ai precedenti articoli II.II.1 lett. d) e II.III.1 lett. b) e possono quindi sospendere i relativi costi, qualora presentino alla BANCA CENTRALE istanza motivata di autosospensione della loro iscrizione all'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, evitandone la cancellazione o la sospensione d'ufficio diversamente conseguenti.

2. Nei casi di cui al precedente comma:

a) l'iscrizione è mantenuta con l'indicazione “INATTIVO”;

b) l'iscritto inattivo rimane comunque soggetto agli obblighi periodici e non periodici di cui alla Parte III, Titolo II, nonché all'onere formativo di aggiornamento annuale, e passibile, per cause diverse dalla sospensione della copertura assicurativa, di cancellazione e sospensione d'ufficio;

c) l'iscritto inattivo può presentare istanza alla BANCA CENTRALE per la riattivazione dell'iscrizione in qualsiasi momento, purché abbia assolto l'onere formativo di aggiornamento annuale senza soluzione di continuità (salvo impedimento per documentate cause di forza maggiore) e previa produzione alla BANCA CENTRALE della documentazione comprovante la riattivazione della copertura assicurativa di cui al comma 1.”.

**Articolo 9 – Albo dei trustee autorizzati**

1. Il comma 2 dell'articolo V.I.1 è così sostituito:

“2. La BANCA CENTRALE iscrive ogni soggetto autorizzato all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE al momento del rilascio dell'autorizzazione o del suo perfezionamento, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo II.IV.4.”.

2. Il comma 3 dell'articolo V.I.2 è così sostituito:

*“3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto con raccomandata a.r. o con raccomandata elettronica T-notice o con consegna a mano e deve indicarsi l'indirizzo presso il quale inoltrare la risposta.”.*

3. All'articolo V.I.3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti due commi:

*“2. In apposita e separata sezione dell'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI, denominata “Formazione Agenti Residenti”, potranno essere iscritti i liberi professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della LEGGE SUL TRUST che, pur non essendo TRUSTEE PROFESSIONALI, abbiano comunque svolto, su base volontaria, la formazione in materia di trust di cui al precedente articolo IV.I.2 comma 3.*

*3. Nei casi di cui al precedente comma, l'iscrizione:*

- a) viene eseguita su istanza dell'interessato, presentata con allegata copia dell'attestato di cui al precedente articolo IV.I.1 comma 2 lettera b) e con le autorizzazioni/liberatorie d'uso ai fini della Legge n.70/1995 e s.m. e della Legge n.171/2018 e s.m.;*
- b) riporta le seguenti indicazioni:*
  - nome e cognome del professionista;*
  - Albo Professionale di appartenenza e numero di iscrizione;*
  - ultimo anno di formazione in materia di trust;*
  - ore di formazione in materia di trust conseguite nell'ultimo anno.”*

## **Articolo 10 – Modelli allegati di autodichiarazione**

1. Per effetto delle modifiche di cui al precedente articolo 3, il modello di autodichiarazione allegato al Regolamento n.2010-01 e contrassegnato dal n.2, è sostituito dal nuovo modello allegato al presente Regolamento, parimenti denominato *“autodichiarazione dei requisiti per l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee da parte di società di capitali diverse dalle imprese finanziarie”*.
2. Per effetto delle modifiche di cui al precedente articolo 4, il modello di autodichiarazione allegato al Regolamento n.2010-01 e contrassegnato dal n.3, è sostituito dal nuovo modello allegato al presente Regolamento, parimenti denominato *“autodichiarazione dei requisiti per l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee da parte di liberi professionisti”*.
3. Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, è aggiunto al Regolamento n.2010-01, quale Allegato n.5, il modello di autodichiarazione allegato al presente regolamento e denominato *“autodichiarazione di permanenza requisiti per l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee”*.

## **Articolo 11 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 5 giugno 2020, con decorrenza, per quanto attiene agli aspetti organizzativi dei corsi di formazione, dal corrente anno solare. L'attivazione della nuova sezione dell'Albo denominata "Formazione Agenti Residenti" sarà oggetto di apposita comunicazione agli Ordini Professionali interessati e di comunicato stampa pubblicato sulla *home page* del sito *internet* della *BANCA CENTRALE*. Eventuali istanze pervenute in conformità all'articolo V.I.3 comma 3 in data anteriore all'attivazione della sezione, saranno eseguite non oltre dieci giorni dall'attivazione medesima.
  
2. Per effetto della modifica dell'articolo IV.I.2, è eliminata al punto 12 del comma 1 dell'articolo I.I.2 la definizione di "società fiduciarie specializzate", con conseguente rinumerazione, mentre, per effetto della modifica dell'articolo II.II.1, comma 1, lettera j), la definizione di "Paesi o Territori non collaborativi", di cui al punto 9 del comma 1 dell'articolo I.I.2 è così sostituita:  
*"9. "Paesi ad alto rischio": le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così come qualificate dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni."*
  
3. I Responsabili dell'Ufficio Trustee (cd. R.U.T.) iscritti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento:
  - nell'interesse di società fiduciaria specializzata, in speciale regime esenzione dalla certificazione di requisiti di professionalità, potranno mantenere il loro status di R.U.T. superando la prova abilitante entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento;
  - nell'interesse di altra impresa finanziaria, in applicazione del solo requisito di professionalità formativo, potranno mantenere il loro status di R.U.T., anche in favore di altro trustee professionale, fatto salvo l'obbligo di formazione annuale.
  
4. Per coloro che prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già superato la prova finale in esito ad un corso di formazione abilitante ed abbiano successivamente partecipato ai corsi annuali di aggiornamento senza soluzione di continuità (salvo documentate cause di forza maggiore, così come sopra individuate), non trova applicazione il requisito di validità di temporale di 12 mesi di cui al novellato articolo IV.I.2 comma 1.

**AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE  
DA PARTE DI SOCIETA' DI CAPITALI DIVERSE DALLE IMPRESE FINANZIARIE**

La società \_\_\_\_\_, iscritta al N \_\_\_\_\_ nel Registro delle Società, di cui all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, di:

- a) avere quale organo di controllo un Sindaco Unico/Collegio Sindacale;
- b) non aver subito, negli ultimi 12 mesi, sanzioni amministrative rilevanti ai sensi del Regolamento BCSM n. 2010-01;
- c) avere soci, diretti ed indiretti, TITOLARI EFFETTIVI, amministratori e sindaci in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli esponenti aziendali di banche;
- d) avere il legale rappresentante (Presidente o Amministratore Unico), o altro membro del Consiglio di Amministrazione con delega operativa o il Direttore Generale, o un proprio dipendente, che, in quanto RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al Regolamento BCSM n.2010-01, art. II.II.1, comma 2;
- e) avere come azionisti o quotisti unicamente persone fisiche e/o persone giuridiche rientranti nelle categorie di cui al Regolamento BCSM n. 2010-01, art. II.II.1, comma 1, lett. i);
- f) avere assolto agli obblighi formativi di cui alla Parte IV del Regolamento BCSM n.2010-01.

In Fede.

\_\_\_\_\_

Repubblica di San Marino, addì \_\_\_\_\_

**AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE  
DA PARTE DI LIBERI PROFESSIONISTI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, iscritto/a al N. \_\_\_\_\_ nell'Albo de  
\_\_\_\_\_ della Repubblica di San Marino, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_

DICHIARA

ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, di:

a) non aver subito, negli ultimi 12 mesi:

- azioni disciplinari ai sensi dell'articolo 45 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
- sanzioni previste dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28 più gravi del "richiamo";
- sanzioni amministrative rilevanti ai sensi del Regolamento BCSM n. 2010-01;

b) avere assolto agli obblighi formativi di cui alla Parte IV del Regolamento BCSM n.2010-01.

In Fede.

\_\_\_\_\_

Repubblica di San Marino, addì \_\_\_\_\_

**AUTODICHIARAZIONE DI PERMANENZA REQUISITI  
PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI TRUSTEE**

Il trustee professionale \_\_\_\_\_, iscritto al N\_\_\_\_\_ dell'Albo dei Trustee Professionali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti del comma 7-bis del summenzionato articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, che, rispetto alle informazioni e documentazioni da ultimo trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ordine al possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio professionale dell'ufficio di trustee, così come previsti dal Regolamento BCSM n. 2010-01, non sono intervenute modifiche e quindi permangono in capo al sottoscritto le condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio professionale di trustee, inclusa la copertura assicurativa di cui si allega ultima quietanza *[oppure]* esclusa la copertura assicurativa in applicazione del regime di autosospensione dall'esercizio professionale dell'ufficio di trustee.

**AUTORIZZA**

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

\_\_\_\_\_  
Repubblica di San Marino, addì \_\_\_\_\_